



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE  
SERVIZIO “Politiche per il Benessere Sociale” – DPF013

## AVVISO

### **Contributi per il sostegno dei centri antiviolenza e delle case rifugio per le donne vittime di violenza**

Il **30 settembre** scade il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla **L. R. 20.10.2006, n.31 “ Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”**. Le istanze devono essere presentate alla Regione Abruzzo - Dipartimento per la Salute ed il Welfare – Servizio Politiche per il Benessere Sociale **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [dpf013@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpf013@pec.regione.abruzzo.it).

I fondi regionali ex L. R. 31/2006 saranno integrati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all’articolo 5 *-bis* , comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

La norma di riferimento è la L.R.20.10.2006, n.31 “ *Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*” da integrare con quanto disposto dall’Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, c. 4 del DPCM del 24 luglio 2014 oltre che la Delibera di Giunta Regionale n. 476/P del 14.5.2007 avente ad oggetto “*linee guida per l’applicazione della L. R. 31/2006*”.

Ai sensi dell’Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, c. 4 del DPCM del 24 luglio 2014, sono ammessi a presentare istanza di contributo i seguenti soggetti:

- a. Enti locali, in forma singola o associata;
- b. associazioni e organizzazioni operanti nella Regione Abruzzo nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze

specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, con sede legale ed operanti nella Regione Abruzzo; **i predetti soggetti devono avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie**, coerentemente con quanto indicato dalla Convenzione di Istanbul ed essere iscritti all'Albo regionale del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale o ai registri regionali delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa tra loro. L'intesa dovrà risultare da atto formale alla data della presentazione della domanda di contributo e permanere sino alla rendicontazione del contributo, laddove erogato, con indicazione altresì dei ruoli dei partecipanti e la ripartizione delle attività. Gli Enti locali, in ogni caso, avranno funzione di capofila.

**Le associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, anche se di d'intesa con il soggetto proponente, dovranno produrre**

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincono i requisiti richiesti all'art. 2 dell'Avviso;
- Autocertificazione circa l'iscrizione, specificandone la data, nei competenti registri o albi
- Relazione sulle attività svolte atta a dimostrare una consolidata e comprovata esperienza, nell'impegno contro la violenza alle donne.

La mancanza di uno dei suddetti documenti costituisce motivo di esclusione.

La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dai costituenti le forme associative e non è ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi.

I Centri antiviolenza e le Case rifugio da finanziare devono garantire i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio previste nell'Intesa del 27 novembre 2014.

Per un più agevole esame delle istanze, i soggetti interessati a richiedere il sostegno finanziario dovranno produrre istanza prendendo a modello **l'allegato 1** al presente avviso.

Pescara il 17/09/2018